



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 397

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 febbraio 2025

INDICE**Commissioni permanenti**4^a - Politiche dell'Unione europea:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria
235^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che martedì 18 marzo prossimo, alle ore 10, le Commissioni 4^a, 5^a e 9^a e le omologhe Commissioni della Camera dei deputati svolgeranno, presso il Senato, l'audizione del professor Mario Draghi in merito al Rapporto sul futuro della competitività europea.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Spagnolli ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 13.25, 13.28 e 13.30.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede preliminarmente delucidazioni in merito al recepimento di una direttiva europea, come evocato da alcuni organi di stampa, che possa condurre all'introduzione dell'uso del braccialetto elettronico per i migranti assegnati ai centri di trattenimento.

Il rappresentante del GOVERNO rileva come, tra gli emendamenti presentati dal Governo, non vi sia alcuna proposta in tal senso.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G/1258/1/4, al quale aggiunge la propria firma il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), il relatore SCURRIA (*Fdi*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole con una riformulazione dell'impegno.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la riformulazione.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime la contrarietà, a nome dei Senatori del suo Gruppo di appartenenza, sull'ordine del giorno in esame e chiede che sia posto in votazione.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno G/1258/1/4 (testo 2), pubblicato in allegato, che è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/2/4, sottoscritto dal senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) esprime forte contrarietà sull'ordine del giorno che mira a facilitare l'esportazione in Russia e Bielorussia di prodotti a uso non duale oggetto di deroga dalle sanzioni nazionali, europee ed internazionali, evitando l'identificazione dell'utilizzatore finale. Rimarca quindi la gravità della questione, concernente un contesto di guerra e un ambito produttivo commerciale soggetto a rigida sorveglianza.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che si tratta di materiali che non rientrano tra quelli a duplice uso e che sono oggetto di deroga dalle sanzioni. Si mostra comunque disponibile a espungere le ultime parole relative all'identificazione dell'utilizzatore finale.

Il PRESIDENTE ritiene che la certificazione dell'utilizzo finale di un prodotto è una modalità che assicura la tutela della legalità e che è utilizzata in ambito doganale. Propone comunque l'accantonamento dell'emendamento per un ulteriore approfondimento.

La Commissione conviene.

Sull'ordine del giorno G/1258/3/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano il proponente al ritiro.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira, quindi, l'ordine del giorno G/1258/3/4.

Sull'ordine del giorno G/1258/4/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno, come riformulato, i senatori SATTA (*FdI*) e LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) e le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e ROJC (*PD-IDP*).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1258/4/4 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/5/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno, come riformulato, il senatore SATTA (*FdI*) e la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1258/5/4 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/6/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole solo sul secondo impegno.

Aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, come riformulato, il senatore SATTA (*FdI*).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1258/6/4 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1258/7/4 che, sottoscritto dal senatore Satta, posto ai voti, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/8/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno, come riformulato, il senatore SATTÀ (*FdI*) e la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1258/8/4 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1258/9/4 che, posto ai voti, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/10/4, sottoscritto dal senatore Satta, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede di conoscere il motivo del parere favorevole su questo ordine del giorno, essendo stato espresso un parere di tenore opposto sull'ordine del giorno n. 3, finalizzati entrambi alla reintroduzione della pubblicità ricordo.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'impegno dell'ordine del giorno in esame è formulato in modo meno imperativo e prevede espressamente il rispetto delle disposizioni europee in materia.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime rammarico per non aver potuto modificare il proprio ordine del giorno nei termini previsti da quello ora in esame e chiede, pertanto, l'accantonamento dello stesso ai fini di una valutazione complessiva.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'ordine del giorno G/1258/10/4.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1258/11/4 che, posto ai voti, è approvato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che si intendono illustrati.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, parere contrario sull'emendamento 1.3 e sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2, e parere favorevole sugli emendamenti e subemendamenti 1.100, 1.200/1, 1.200/2, 1.200, 1.300/1 e 1.300.

Posti quindi ai voti, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che la contrarietà all'emendamento 1.3 deriva dalla preferenza per l'emendamento 6.0.300 del Relatore, che prevede anche i criteri specifici di delega, inerenti alla medesima direttiva.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario al subemendamento 1.100/1.

Il rappresentante del GOVERNO motiva tale parere ricordando che il termine per il recepimento della direttiva cosiddetta anti SLAPP non è imminente e, stante la natura particolarmente complessa della direttiva e della sua attuazione, non pare idoneo lo strumento dell'inserimento nell'Allegato, dovendosi piuttosto valutare l'elaborazione di criteri di delega specifici.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) non ritiene convincente la motivazione, considerato il tema sensibile, nel mondo dell'informazione, delle querele temerarie e l'occasione preziosa costituita dall'esame dello strumento legislativo idoneo al recepimento delle direttive europee.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) aggiunge la propria firma al subemendamento.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 1.100/1 è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO motiva anche il parere contrario anche sul subemendamento 1.100/2, in considerazione della necessità di elaborare principi e criteri di delega specifici per il recepimento delle direttive sulla navigazione marittima indicate nella proposta emendativa.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene paradossale che il Governo proponga l'inserimento in Allegato, e quindi senza criteri specifici di delega, di una analoga direttiva sul trasporto marittimo, anch'essa con scadenza non ravvicinata, mentre afferma di non voler fare lo stesso con le due direttive, in materia analoga, riportate nel subemendamento in esame.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 1.100/2 è respinto.

Sono poi approvati, con distinte votazioni, l'emendamento 1.100, i subemendamenti 1.200/1 e 1.200/2, l'emendamento 1.200, il subemendamento 1.300/1 e l'emendamento 1.300.

Su richiesta del senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), il PRESIDENTE accantona l'emendamento 2.0.1 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono: un parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 3.1; un invito al ritiro sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; un parere favorevole sull'emendamento 3.8 e favorevole, con riformulazione identica ad esso, sull'emendamento 3.9; un parere contrario sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 (testo 2), 3.16; un invito al ritiro sugli emendamenti 3.17, 3.18, 3.19; un parere contrario sul subemendamento 3.0.100/1 e un parere favorevole sull'emendamento 3.0.100.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) illustra la riformulazione dell'emendamento 3.1.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime la forte contrarietà dei senatori appartenenti al suo Gruppo per la debole tutela dei consumatori che usufruiscono di finanziamenti.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ricorda la storia pregressa della questione trattata dall'emendamento in esame, portata avanti dai senatori del gruppo Lega. Ritiene che la soluzione prospettata sia pregiudizievole degli interessi dei consumatori nei casi di estinzione anticipata dei finanziamenti. Chiede quindi di comprendere come la riformulazione proposta sia coerente con il superamento dei motivi ostativi suddetti.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il senatore Garavaglia, primo firmatario dell'emendamento in esame, ha seguito l'attuazione della direttiva sul credito al consumo e conosca, quindi, nel dettaglio la questione.

L'emendamento 3.1 pone, nel primo principio, l'esclusione dall'applicazione della direttiva dei contratti di finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, salario o pensione; nel secondo principio la disciplina transitoria del pregresso, a tutela dei consumatori; e nel terzo la compatibilità per i finanziamenti chiusi anticipatamente. L'emendamento è quindi volto alla trasparenza e alla tutela dei consumatori. Ritiene, in ogni caso, di poter accogliere la riformulazione del Relatore e del Governo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ricorda la necessità di assicurare una maggiore tutela soprattutto ai consumatori più deboli, ossia quelli che ricorrono alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione perché non hanno altre disponibilità e per i quali lo strumento del prestito è spesso una fonte fondamentale per bisogni primari come quello delle cure sanitarie.

Se quindi si esclude il rimborso per le spese anticipate dalla tutela normativa si crea un pregiudizio per queste persone ed è, a suo avviso, per questo motivo che la proposta emendativa, pur presentata in altre sedi, non è ancora stata approvata.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) concorda con il senatore Sensi. L'emendamento non va a vantaggio delle persone fragili e impedisce una libera scelta rispetto a spese il cui rimborso rischia di non essere più tutelato. Chiede quindi una più attenta valutazione dell'emendamento.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) precisa come la riformulazione proposta vada proprio nella direzione di una maggiore tutela dei soggetti più deboli nei contratti di finanziamento.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Sono quindi ritirati dal senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) gli emendamenti 3.2, 3.6 e 3.7.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritira gli emendamenti 3.3 e 3.5.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.4.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), considerando che gli emendamenti della maggioranza relativi all'articolo 3 esprimono interesse per le persone a rischio di sovraindebitamento, invita a lavorare a soluzioni di maggiore tutela a tale fine.

Dopo un breve chiarimento sull'emendamento 3.9, il senatore LOREFICE (*M5S*) accoglie la proposta riformulazione in un testo identico all'emendamento 3.8.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esplicita la posizione contraria del suo Gruppo sugli emendamenti in esame.

Posti, quindi ai voti, sono approvati, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 3.8 e 3.9 (testo 2), pubblicato in allegato.

Su richiesta del senatore LOREFICE (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sull'emendamento 3.10, segnalando che la lettera *d*) delega già il Governo ad esercitare, ove ritenuto opportuno, tutte le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, fissando alcuni criteri generali. Pertanto, a livello tecnico, la possibilità di esercitare o meno l'opzione di cui all'articolo 14 della direttiva è già inclusa nella formulazione letterale della norma.

Inoltre, le modalità di esercizio dell'opzione sulle pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata presuppongono una attenta analisi di impatto, soprattutto con riferimento agli effetti sui consumatori. L'indicazione di esercizio dell'opzione appare infine eccessivamente generica,

sia con riferimento agli obiettivi, sia con riferimento all'impatto sui consumatori e sugli operatori.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), insistendo sulla finalità di escludere il richiedente un prestito a un istituto di credito dall'obbligo da questo imposto di aprire un conto corrente e in alcuni casi anche di accendere un'assicurazione del credito, con conseguenti oneri aggiuntivi per chi è già in difficoltà, chiede l'accantonamento dell'emendamento, al fine di trovare una migliore formulazione.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.10.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) propone l'accantonamento anche dell'emendamento 3.15 (testo 2).

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ricorda che l'istituzione di un registro delle procedure di sovraindebitamento, oltre ad assicurare il controllo della legalità, può aiutare chi rischia di trovarsi in questa condizione. Chiede quindi di valutare una possibile riformulazione volta a salvare l'intenzione della proposta emendativa.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'emendamento, che propone l'istituzione di un registro nazionale del sovraindebitamento gestito dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), non rientra nelle previsioni necessarie a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Precisa inoltre che, in base alla direttiva, gli intermediari del credito non sono coinvolti nell'esecuzione della valutazione del merito creditizio, e quindi non avrebbero titolo per accedere a queste informazioni. Non appare, pertanto, chiara l'individuazione dell'OAM quale autorità preposta alla tenuta del suddetto registro.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.15 (testo 2).

L'emendamento 3.16 decade per assenza del proponente.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritira l'emendamento 3.17, mentre il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 3.18 e 3.19.

Su richiesta della senatrice ROJC (*PD-IDP*), il rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sul subemendamento 3.0.100/1,

evidenziando le rilevanti difficoltà di tipo interpretativo e applicativo che deriverebbero, in sede di esercizio della delega legislativa, laddove la proposta emendativa fosse approvata.

Posto quindi ai voti, è respinto il subemendamento 3.0.100/1.

Posto, altresì ai voti, è approvato l'emendamento 3.0.100.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) sottolinea come il tema energetico sia più che mai attuale, con costi talvolta esorbitanti per i cittadini e le imprese, e che l'emendamento è volto proprio a proporre uno strumento in grado di contribuire a calmierare tali costi, peraltro sulla base delle indicazioni da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Il rappresentante del GOVERNO rimarca che il parere è contrario dal momento che il criterio di delega proposto è estraneo all'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2023/2673, che riguarda unicamente i contratti di servizi finanziari. Peraltro, la proposta emendativa, nel far riferimento alla previsione di « tutele gradualità » per i contratti dei consumatori e al concetto di « alterazioni delle condizioni di fornitura », risulterebbe di difficile attuazione, stante l'indeterminatezza di tali criteri.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 4.1.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

G/1258/1/4 (Testo 2)

BORGHESI, MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

la direttiva europea 2020/2184, entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e recepita in Italia con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, stabilisce norme armonizzate per la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire standard uniformi di sicurezza e protezione della salute pubblica su scala europea. La normativa impone un approccio basato sul rischio per la gestione delle forniture idriche e richiede l'adozione di misure specifiche per il controllo di materiali e prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile;

la direttiva (UE) 2020/2184 aggiorna e sostituisce la precedente direttiva 98/83/CE, ponendo maggiore enfasi sulla qualità dei materiali utilizzati nella produzione di componenti per il settore idrico e sulle misure di tutela della salute pubblica;

tra gli strumenti introdotti dalla direttiva si evidenzia l'istituzione di « Liste Positive Europee » che stabiliscono quali materiali possono essere utilizzati in conformità ai nuovi requisiti normativi, con particolare riferimento a metalli, leghe e altre sostanze chimiche;

a partire dal 2027, entreranno in vigore restrizioni più severe sull'utilizzo di leghe metalliche contenenti piombo, con un abbassamento del limite di concentrazione ammissibile a 5 µg/l al rubinetto, rispetto all'attuale valore di 10 µg/l, che rimane valido fino al 2036;

considerato che:

il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, attua la direttiva (UE) 2020/2184 nel contesto italiano, stabilendo un quadro di regole per il controllo della qualità delle acque potabili, la conformità dei materiali e la sicurezza delle forniture idriche;

tuttavia, il recepimento normativo deve essere completato attraverso la definizione di un periodo transitorio adeguato, che consenta alle imprese italiane del settore idrico e sanitario di adattarsi progressivamente ai nuovi *standard* senza compromettere la competitività o causare discontinuità produttive;

in Italia, il settore delle valvole e della rubinetteria rappresenta un'eccellenza industriale con una forte incidenza economica e occupazionale. La produzione di leghe di rame e ottone è particolarmente diffusa, con un significativo impatto nei distretti industriali di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna;

l'introduzione delle nuove restrizioni impone alle imprese di individuare alternative tecnologiche alle leghe di rame contenenti piombo. Tuttavia, le soluzioni attualmente disponibili non garantiscono le stesse prestazioni tecniche e potrebbero incrementare l'impatto ambientale e i costi produttivi, compromettendo la sostenibilità dell'intera filiera;

considerato che:

la Commissione europea ha previsto la possibilità di adottare periodi transitori fino al 31 dicembre 2032 per i prodotti conformi ai requisiti nazionali in vigore fino al 31 dicembre 2026;

è indispensabile che anche l'Italia stabilisca un periodo transitorio che tenga conto delle peculiarità del contesto industriale nazionale,

impegna il Governo

ad agire in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti, anche tramite modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 1.

G/1258/4/4 (Testo 2)

MATERA, SATTA, MURELLI, PELLEGRINO, LOMBARDO, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, al punto

15, figura la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

la direttiva delegata (UE) 2024/1262 modifica gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE al fine di rendere i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali più sopportabili e meno coercitivi, per quanto questo possa migliorare il benessere degli animali;

la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

in 10 anni la ricerca scientifica nel campo dei metodi alternativi ha apportato nuovi ed importanti passi avanti nell'utilizzo di metodi che non prevedono l'uso di animali vivi a fini sperimentali;

sempre di più vengono validati metodi alternativi che possono sostituire la sperimentazione sugli animali, ma nonostante i forti limiti della ricerca con gli animali e le comprovate evidenze scientifiche di metodi che li possono sostituire, ancora oggi vengono utilizzati gli animali in particolare nella ricerca di nuove sostanze;

dai dati della *Farmaceutical Research and Manufacturers of America*, riportati anche dalla FDA (*Food and Drug Administration*), che solo 5 su 5.000 composti che entrano nei *test* preclinici vengono poi avviati a quelli clinici sull'uomo (quindi il 99,9 per cento delle sostanze, che entrano nella fase preclinica, non arrivano alla fase clinica) e solo 1 su 5 può essere abbastanza sicuro ed efficace da arrivare sui banchi delle farmacie (cioè dello 0,1 per cento rimanente, solo il 20 per cento viene immesso in commercio) e anche dopo che i farmaci rimasti vengono immessi in commercio, il 51 per cento di questi viene ritirato per gravi reazioni avverse che non si erano verificati prima,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre modifiche migliorative al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, per rendere obbligatorio l'uso dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali quando questi possono sostituire gli studi in vivo e al contempo stabilire controlli regolari annuali negli stabilimenti che detengono e utilizzano animali a fini sperimentali e sanzioni severe per chi non rispetta la direttiva;

a migliorare la didattica universitaria, non solo per aumentare la conoscenza dei nuovi approcci metodologici senza animali, ma anche per la valutazione critica dei risultati ottenuti dagli esperimenti fatti con animali per verificare se davvero sono stati utili al progresso scientifico, al di là della pubblicazione su rivista scientifica, in attuazione della direttiva 2010/63/UE.

G/1258/5/4 (Testo 2)

MATERA, SATTÀ, MURELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

premessi che:

l'articolo 6 detta criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita;

l'applicazione del cosiddetto *Test* PMI, più volte richiamato nei documenti europei rispetto all'analisi di impatto della regolamentazione, è rimasto, spesso, una mera dichiarazione di principio,

impegna il Governo

a monitorare, mediante il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 49 del 2014, l'applicazione della direttiva e valutarne l'impatto, in modo da poter avere elementi utili da presentare in sede europea, per l'eventuale riesame della direttiva – previsto entro il 31 dicembre 2026 – da parte della Commissione europea.

G/1258/6/4 (Testo 2)

MATERA, SATTÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

premessi che:

l'articolo 13 detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (*European Deforestation-free products Regulation – EUDR*), che mira a frenare la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

la normativa si applica ai « prodotti interessati », derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, che per poter essere immessi sul mercato dell'U-

nione devono essere a deforestazione zero, ovvero che non contengono materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

considerato che:

è indispensabile che a partire dall'anno prossimo siano funzionanti le autorità nazionali competenti e i sistemi previsti dal regolamento EUDR,

impegna il Governo

a valutare il coinvolgimento dei Paesi terzi, produttori delle materie prime interessate dal regolamento EUDR, in coordinamento con le politiche commerciali e le politiche di cooperazione allo sviluppo, anche al fine di sostenere i piccoli produttori che devono adeguarsi ai nuovi *standard* posti dal regolamento.

G/1258/8/4 (Testo 2)

MATERA, SATTA, MURELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

l'articolo 14 detta criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 12 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali in plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA);

la delega legislativa mira a semplificare le procedure previste, a livello europeo, in materia di autorizzazione degli stabilimenti di riciclo, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure legate agli impianti di riciclo, con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo;

per molti alimenti, i confezionamenti e gli imballaggi in polimeri tradizionali rappresentano ancora l'unica certezza scientificamente provata di garantire parametri di igiene, sicurezza alimentare e conservazione;

l'introduzione di polimeri di diversa natura potrebbe determinare esternalità negative sia per la salute dei consumatori, sia rispetto a

una contrazione della capacità dell'alimento di conservarsi e, pertanto, causando una contrazione della *shelf life* del prodotto, con conseguente aumento degli sprechi alimentari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare l'impatto reale del regolamento relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in termini di salute dei consumatori, di sprechi alimentari e di competitività del settore dei prodotti alimentari.

Art. 3.

3.1 (Testo 2)

GARAVAGLIA, MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

« *a-bis*) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie, anche in forma di norme interpretative ove ne ricorrano i presupposti, volte a specificare la portata e l'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2023/2225 con particolare riferimento al comma 2 dello stesso articolo che disciplina i casi di non applicazione, al fine di escludere dall'applicazione i contratti di finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, salario o pensione, rientranti tra le fattispecie indicate nella lettera *k*) del citato comma 2 dell'articolo 2;

a-ter) prevedere una specifica disciplina transitoria volta a regolamentare le condizioni pregresse dei contratti sottoscritti o estinti alla data di entrata in vigore della normativa delegata, con particolare riferimento alla protezione dei consumatori in tema di somme rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti di cui alla lettera *a-bis*); ».

3.9 (Testo 2)

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere *d*), *e*) ed *f*), l'articolo

10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;

b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. ».
